

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Azione di accertamento: no al litisconsorzio necessario.

Nelle azioni di mero accertamento non è necessaria la partecipazione al giudizio di tutte le parti del rapporto sostanziale, in quanto non comportano alcuna modifica della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso, essendo l'inscindibilità connessa solo alle azioni costitutive

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.10.2013, n. 23224

...omissis..

Con l'unico motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. [102](#) c.p.c., in relazione all'art. [360](#) n. 3 c.p.c..

Tale doglianza appare, ad avviso del relatore, manifestamente fondata. Infatti, come rettamente prospettato dai ricorrenti, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti del litisconsorzio necessario.

Decisiva, ai fini di tale conclusione, è la qualificazione dell'azione proposta, fin dall'atto introduttivo in primo grado, come azione di accertamento,

come si evince dal petitum della domanda promossa dinanzi al Tribunale di Roma - sez. dist. di Ostia. Ciò, del resto, è stato puntualmente rilevato nella sentenza di primo grado, non avendo gli originari attori contestato, in via principale, la validità del regolamento condominiale, bensì la sua inopponibilità, nei propri confronti, in quanto redatto, dalla società Edilizia Valle Tevere S.r.l., ditta costruttrice dell'immobile, in data posteriore all'acquisto, da parte dei condomini, delle singole unità immobiliari facenti parte dello stabile condominiale. Per l'effetto, dalla natura della domanda in concreto avanzata, riconducibile a quella di un'azione di mero accertamento, consegue l'insussistenza dell'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Anche la stessa giurisprudenza di questa Corte è orientata in tal senso (cfr., ad es., Cass. n. 5142 del 1999, nella quale si afferma che si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario soltanto quando l'azione proposta sia costitutiva, e non anche quando si tratti di azione di accertamento o di condanna; cfr., anche, Cass. n. 16327 del 2002, in base alla quale nelle azioni di mero accertamento non è necessaria la partecipazione al giudizio di tutte le parti del rapporto sostanziale, in quanto non comportano alcuna modifica della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso, essendo l'inscindibilità connessa solo alle azioni costitutive; in senso conforme cfr. Cass. n. 3240 del 1973; Cass. n. 1898 del 1972; Cass. n. 2580 del 1975 e Cass. n. 2239 del 1985).

È bene precisare che, comunque, il principio di diritto espresso dalla Corte romana, secondo cui il regolamento di condominio attiene alla disciplina di un rapporto plurisoggettivo tra i contitolari di porzioni comprese in un medesimo edificio e, quindi, non può essere dichiarato inefficace solo relativamente ad alcuni dei partecipanti senza incidere, necessariamente, sulla sfera patrimoniale dei restanti condomini, è un principio astrattamente valido, come tale incontestabile, ma inapplicabile al caso concreto, trattandosi, come già ampiamente illustrato, di azione dichiarativa e non costitutiva. In definitiva, quindi, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., ravvisandosi la manifesta fondatezza del motivo con esso formulato, in relazione all'ipotesi enucleata dall'art. [375](#) n. 5 c.p.c.”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, la memoria difensiva, depositata ai sensi dell'art. [380](#) bis c.p.c., nell'interesse della controricorrente non aggiunge ulteriori argomentazioni idonee a confutare la relazione stessa (risultando determinante, nella fattispecie, la

qualificazione della natura dell'azione proposta in relazione alla delimitazione dell'ambito della controversia riconducibile alla domanda così come formulata: cfr., anche, Cass. n. 3647 del 2004 e Cass. n. 14820 del 2007);

ritenuto che, pertanto, il ricorso - da ritenersi, senz'altro, ammissibile in relazione al rispetto delle previsioni processuali di cui agli artt. [366](#) e [360](#) bis c.p.c. - deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che si conformerà al principio di diritto precedentemente enunciato (pronunciando, di conseguenza, sul merito del gravame) e provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.